



# Safety presso Swisscom

Ergonomia "Esigenze generali"  
© SiBe Safety Swisscom Konzern



# Safety presso Swisscom

## Ergonomia "Esigenze generali"



### Legge sul lavoro, Ordinanza 3 (OLL3), art. 23 "Posti di lavoro: esigenze generali"

"I posti di lavoro, gli apparecchi e i mezzi ausiliari vanno concepiti ed installati secondo principi ergonomici. Il datore di lavoro e i lavoratori provvedono ad un loro corretto impiego"


- Rif.: Suva 66128 "Controllo del sovraccarico biomeccanico alla postazione di lavoro"

**Cos'è l'ergonomia ?** Dal greco:

- **ergon** = lavoro (attività per raggiungere un obiettivo) e
- **nomos** = regola

*"L'ergonomia si occupa **dell'adattamento delle condizioni di lavoro alle capacità e alle attitudini del lavoratore** e delle possibilità di adattamento dell'uomo alle mansioni che è chiamato a svolgere sul lavoro"*

Un posto di lavoro è ergonomico se tutti gli elementi sono approntati ed ordinati in modo tale da formare un'unica entità con l'uomo sostenendolo e non sovraccaricandolo nel proprio lavoro. La produttività viene aumentata e ciò quale conseguenza d'un collaboratore motivato a lungo termine e che può lavorare in maniera efficiente. Ciò aumenta pure la qualità di vita!





# Safety presso Swisscom

## Ergonomia "Esigenze particolari"

### **Legge sul lavoro, Ordinanza 3 (OLL3), art. 24 "Posti di lavoro: esigenze particolari"**

- <sup>1</sup> Nei posti di lavoro dev'essere assicurato **spazio libero** sufficiente affinché non sia ostacolata la **possibilità di movimento** dei lavoratori nell'esercizio della loro attività
- <sup>3</sup>I posti di lavoro devono essere possibilmente apprestati in modo da consentire di **lavorare seduti oppure alternativamente seduti e in piedi**. Se il lavoro può essere svolto solamente in piedi vanno messi a disposizione posti a sedere utilizzabili saltuariamente.
- <sup>5</sup> I posti di lavoro permanenti vanno istituiti in locali **con vista sull'esterno**. I locali senza finestre esterne possono essere adibiti a posti di lavoro soltanto qualora mediante particolari provvedimenti edilizi ed organizzativi sia assicurato, nell'insieme, l'adempimento delle esigenze d'igiene.

